

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Rep. N. 341

li 02/10/2015

CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DEL LAGHETTO SPORTIVO
DEL PARCO LAGO NORD E DEI RELATIVI SPAZI
PERTINENZIALI - CONCESSIONE VINCOLATA AI SENSI DEL
R.D. N° 2440/1923 E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO N° 827/1924

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre nella sede del
Comune di Paderno Dugnano (MI) - via Grandi n. 15, con il presente atto
valido a tutti gli effetti di legge

PREMESSO

a) che il Comune di Paderno Dugnano è proprietario del compendio
immobiliare del Parco Lago Nord al cui interno è stata realizzata la struttura
del laghetto sportivo del Parco, con relativi spazi pertinenziali costituiti da
due piccoli edifici di servizio in cui sono presenti i servizi ed è possibile
esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, dall'impianto della
vasca di derivazione dell'acqua del Canale Villoresi per alimentare la cascata
posta sul lato ovest del lago, nonché dai percorsi pedonali che costeggiano il
laghetto artificiale per tutta la sua estensione e lungo la contigua zona umida,
percorsi idonei per esercitare la pesca sportiva dilettantistica e svolgere alcune
manifestazioni sportive attinenti;

b) che detto compendio immobiliare è pervenuto al Comune di Paderno
Dugnano mediante l'esecuzione della convenzione con la CAVA NORD
SpA, che tuttora esercita la propria attività estrattiva nelle aree confinanti con



Handwritten signature and initials, including a large '2' above the signature.

il lato nord est del Parco Lago Nord, contribuendo all'implementazione ed all'estensione progressiva del Parco stesso, secondo gli indirizzi dell'atto consiliare n. 195 del 1991;

c) che la concessione d'uso vincolata è disciplinata dal presente contratto e dai relativi allegati, e prevede la custodia e la gestione del laghetto sportivo comunale con vincolo d'uso, secondo le previsioni del R.D. n° 2440/1923 e del suo Regolamento attuativo n° 827/1924, nonché, in quanto pertinenti, nel rispetto dei contenuti e dei principi della L.R. n° 27/2006 recante "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi...", nonché i contenuti e gli indirizzi operativi della deliberazione di GC. n° 58 del 5.3.2015;

TRA

- ROSSETTI FRANCA, nata a Milano (MI) il 02/07/1960, in rappresentanza del COMUNE di PADERNO DUGNANO (di seguito denominato Comune), Cod. Fisc. 02866100155, nella qualità di Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 19, comma 1, lettera f) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

e:

- MONTI PIERGIUSEPPE, nato Paderno Dugnano (MI) il 12 ottobre 1945, legale rappresentante della Società CONSORZIO PARCO LAGO NORD, Cod. Fisc. 09289360159, con sede a Paderno Dugnano (MI) via Valassina, (denominato "concessionario"),

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - La concessione d'uso vincolata disciplinata dal presente contratto,




oltre che dagli atti citati in premessa che hanno valore di patto, prevede la custodia e la gestione del laghetto sportivo comunale con vincolo d'uso, identificato nella planimetria all. 1), censito al N.C.E.U., al **foglio 26**, mapp. 15, 51, 55, 68, 81, 83; **foglio 27**, mapp. 1, 2 parte, 3 parte, 5 parte, 10 parte, 15, 16 parte, 20 parte, 43 parte; **foglio 30**, mapp. 7 parte, 8 parte, 10 parte, 22 parte.

ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni 6, con decorrenza dal 30/09/2015. E' ammessa eventuale proroga prima della scadenza solo nel caso in cui il Comune abbia la necessità di completare, prima di tale termine, la nuova procedura di concessione d'uso: in tal caso il Comune darà preavviso almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto. La concessione si svolgerà fino alla sua scadenza ove il contratto non sia disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza stessa, facendo salve eventuali motivazioni di pubblico interesse o vincoli normativi e di sorta che dovessero, nel frattempo, costituire obbligo per il Comune. L'immissione del concessionario nel possesso dei bene dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione e risulterà dal verbale di consegna sottoscritto tra un funzionario incaricato del Comune ed il Concessionario, mediante proprio delegato. Analogo processo verbale dovrà essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

ART. 3 - Al concessionario è fatto divieto assoluto di cedere il presente contratto, nonché di concedere l'uso della struttura o di parte di essa, nonché di locare, in tutto o in parte, a terzi.

ART. 4 - Il canone annuo di concessione è fissato in € 1.000,00 (Euro



[Handwritten signature]


mille/00), determinato dalla procedura aperta di concessione svolta mediante pubblico incanto ai sensi del RD 827 del 1924. Il canone è da corrispondere, per la prima volta, alla sottoscrizione del presente contratto di concessione.

ART. 5 - Negli anni successivi, il canone dovrà essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante conto corrente bancario intestato a: Comune di Paderno Dugnano (MI) - Servizio Tesoreria, dando riscontro dell'avvenuto pagamento al Comune mediante consegna copia al responsabile del contratto. Il concessionario non potrà ritardare il pagamento del canone, pena l'applicazione di sanzioni da ritardo nella misura di cui al successivo art. 17.

ART. 6 - Le parti stabiliscono che il canone di concessione sarà aggiornato automaticamente nel mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui viene rilasciata la concessione, in misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, e dovrà essere corrisposto dal concessionario in via automatica, senza necessità di richiesta da parte del concedente.

ART. 7 - Il pagamento delle utenze di pertinenza delle strutture concesse sarà a carico del concessionario.

ART. 8 - Il concessionario si impegna a condurre la gestione della struttura sportiva concessa secondo i principi del buon padre di famiglia, garantendone la piena fruibilità ai cittadini secondo le regole dei regolamenti d'utilizzo delle aree del verde pubblico e dell'uso di strutture sportive comunali. Il concessionario assume a suo esclusivo carico, cura e rischio tutti gli adempimenti che le competenti Autorità dovessero richiedere in relazione alla convenuta destinazione dell'immobile. Resta, inoltre, ad esclusivo rischio del concessionario l'eventuale rifiuto o revoca di licenze o autorizzazioni da parte



delle Autorità succitate.

ART. 9 - Il concessionario dichiara che la struttura oggetto della concessione è adatta all'uso convenuto e si obbliga a riconsegnarla, alla scadenza del contratto, nelle condizioni di normale deperimento d'uso. In ogni caso, alla scadenza del contratto, nulla potrà essere preteso dal concessionario per eventuali addizioni o migliorie arrecate all'immobile, che resteranno gratuitamente acquisite alla Comune di Paderno Dugnano. Resta salvo il diritto del Comune concedente di ordinare la rimessione in pristino a cura e a spese del concessionario.

ART. 10 - Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cura e spese, fino alla scadenza della concessione, alla manutenzione della struttura sportiva e delle aree pertinenziali secondo l'allegato "Condizioni tecniche di concessione", e resta, in ogni caso, responsabile per i danni diretti e indiretti che, in conseguenza del suo comportamento inadempiente, dovessero derivare al Comune medesimo o a terzi. Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa alla struttura concessa, da consegnare al Comune prima dell'avvio del contratto.

ART. 11 - L'attività svolta dal concessionario e dai soggetti suoi dipendenti, incaricati o delegati di sorta non potrà in nessun caso dar luogo a vincolo di subordinazione o ad altro rapporto continuativo o dipendente con il Comune di Paderno Dugnano.

ART. 12 - Il personale del Comune concedente preposto alla verifica del presente contratto potrà accedere alla struttura in concessione per lo svolgimento delle visite di sopralluogo finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto.



ART. 13 - Oltre che secondo le condizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, il concessionario incorrerà in decadenza dalla concessione, con obbligo di immediata restituzione del bene libero da cose e persone, in caso di:

- a) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo del bene;
- b) violazione del divieto di sub concessione e/o subaffitto;
- c) carenze manutentive del bene concesso, tale da arrecare pregiudizio o danno allo stesso, o potenziale pericolo per l'uso da parte dei cittadini, o gravi limitazioni al libero utilizzo dello stesso;
- d) esecuzione di opere o lavori non autorizzati;
- e) uso della struttura concessa, totale o parziale, non rispettosa ed in contrasto con i regolamenti comunali per la gestione del verde pubblico e delle aree sportive;
- f) qualora si verifichi lo scioglimento del Concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente concessione è stata stipulata;
- g) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni della concessione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata;
- h) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'allegato tecnico;
- i) mancato pagamento del canone decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento omesso.

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente concessione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento connesso ad una delle violazioni sopra precisate, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al



risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 14 - Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità, di qualunque genere e tipo e da qualsiasi causa originata, nel caso in cui dovessero restare impediti, in tutto o in parte, il godimento e l'utilizzo del compendio immobiliare, ovvero dovessero derivare danni e pregiudizi al concessionario medesimo o a terzi, ivi compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, interruzioni di energia elettrica, rottura di tubazioni, caduta di alberi, interruzione di percorsi, allagamenti nelle strutture coperte concesse e simili. Il concedente è, altresì, esonerato da responsabilità in caso di interruzione o insufficienza dei servizi d'utenza per cause indipendenti dalla sua volontà, per causa di forza maggiore o per pubblica necessità.

ART. 15 - Il concessionario è tenuto a manlevare e a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, in qualunque modo connessa o dipendente dall'uso e dal godimento dell'immobile.

ART. 16 - Il concessionario è tenuto a prestare una garanzia del puntuale rispetto degli obblighi assunti con il presente contratto, contestualmente all'avvio della concessione, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00). La garanzia dovrà essere prestata in una delle seguenti forme:

- garanzia fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ai sensi della Legge 348/82;
- deposito in contanti presso il tesoriere dell'Ente;
- versamento sul C.C.B., Codice Iban: IT 64 F 05584 33520 000000017202, intestato al Comune di Paderno Dugnano.

La cauzione sopra costituita sarà restituita al termine della concessione previa verifica dello stato dell'immobile e dell'osservanza di tutte le obbligazioni




contrattuali.

ART. 17 - In caso di ritardo nella riconsegna del bene alla scadenza della concessione ovvero in caso di revoca o risoluzione anticipata del rapporto per cause riconducibili al concessionario, il concessionario dovrà versare al concedente, a titolo di penale, un importo pari ad Euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio, salvo risarcimento del danno ulteriore. In caso di pagamenti del canone tardivi, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino a 15 gg. sarà applicata una sanzione unica di € 100,00; per ritardi da 16 gg fino a 6 mesi, l'importo della sanzione sarà di € 10,00 per ogni giorno di ritardo; decorsi 6 mesi, la sanzione di ritardo sarà la decadenza della concessione. Per le infrazioni di lieve entità accertate dal Comune verrà applicata al Concessionario una penale di € 50,00 secondo i criteri dell'allegato tecnico.

ART. 18 - La concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, con preavviso pari almeno a 180 giorni, ovvero ne potrà essere sospesa temporaneamente l'efficacia, per esigenze di pubblico interesse, senza che il concessionario possa sollevare alcuna pretesa o eccezione al fine di ritardare la riconsegna del bene. Nessun rimborso o indennizzo potrà, in tali casi, essere richiesto dal concessionario, neanche per lavori, opere o interventi a qualunque titolo eseguiti sul bene dato in concessione.

ART. 19 - Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la residenza innanzi dichiarata e si impegna a comunicare eventuali variazioni della medesima, sollevando espressamente il concedente dall'onere di effettuare indagini e ricerche in relazione alla eventuale nuova residenza e restando, pertanto, a tutti gli effetti



validi e opponibili al concessionario, in deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli atti, anche giudiziari, comunicati o notificati all'indirizzo sopra indicato.

ART. 20 - Per le condizioni non previste nel presente contratto si fa rinvio alle competenti disposizioni di legge e, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute negli "indirizzi" approvati con delibera di Giunta n 58 del 5/3/2015 e, in via ulteriore, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di concessioni di beni di proprietà degli enti pubblici.

ART. 21 - Per tutte le controversie sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.

ART. 22 - Tutte le spese del presente contratto ed accessorie, spese di registrazione, sono a carico del Concessionario.

ART. 23 - Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 24 - I dati e le informazioni contenuti in questo contratto verranno utilizzati avendo riguardo alle esigenze di riservatezza del Concessionario. Lo stesso dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di prestare con la sottoscrizione del presente contratto il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Paderno Dugnano, 2 ottobre 2015

Letto, approvato e sottoscritto


IL CONCEDENTE

PER IL COMUNE IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PER IL
TERRITORIO E L'AMBIENTE



[Handwritten signature]

Arch. Franca Rossetti




IL CONCESSIONARIO

PER IL CONSORZIO PARCO LAGO NORD

Il Presidente

Sig. Piergiuseppe Monti





Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Concessionario approva specificamente i patti e le condizioni di cui agli artt. 2, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21.

IL CONCEDENTE

PER IL COMUNE IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PER IL
TERRITORIO E L'AMBIENTE

Arch. Franca Rossetti




IL CONCESSIONARIO

PER IL CONSORZIO PARCO LAGO NORD


Il Presidente

Sig. Piergiuseppe Monti




LEGENDA

- Confini Parco nel 2009
- ▨ Confini area assegnata in convenzione dal 2009-2015



Paderno
[Signature]

 Città di Paderno Dugnano	TAVOLA	1
	CONVENZIONE UTILIZZO E GESTIONE LAGHETTO PARCO LAGO NORD 2009 - 2015	
	DATA	Settembre 201





Città di Paderno Dugnano

AII. 2

Provincia di Milano


Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

**Allegato tecnico al contratto per la
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DEL LAGHETTO SPORTIVO DEL
PARCO LAGO NORD E DEI RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI –
CONCESSIONE VINCOLATA AI SENSI DEL R.D. N° 2440/1923 E SUO
REGOLAMENTO ATTUATIVO N° 827/1924**



SOMMARIO

1. OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE VINCOLATA.....	3
2. CANONE	3
3. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
4. USO DEL BENE CONCESSO.....	3
5. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE DEL PARCO SVOLTE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4
6. POLIZZA ASSICURATIVA.....	4
7. AUTORIZZAZIONI.....	4
8. CONTROLLI	4
9. GARANZIA DEL CONTRATTO.....	4
10. PROCEDIMENTO PER SANZIONI, PENALI E PER LA RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE	5
11. REFERENTI	5
12. CONDIZIONI PER LA FRUIBILITA' DEL BENE DA PARTE DEI CITTADINI:.....	5



[Handwritten signature]

**ALLEGATO TECNICO DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DEL LAGHETTO SPORTIVO
DEL PARCO LAGO NORD E DEI RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI – CONCESSIONE
VINCOLATA AI SENSI DEL R.D. N° 2440/1923 E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO N°
827/1924**

1. Oggetto e scopo della concessione vincolata.

Lo scopo della concessione del bene è la gestione del laghetto sportivo con finalità prevalenti di promozione della pesca sportiva dilettantistica e di sviluppo dell'aggregazione sociale ad essa connessa, comprensiva delle altre compatibili attività sportive spontanee praticate da ogni cittadino all'interno del Parco Lago Nord.

E' oggetto della concessione vincolata, pertanto, il compendio immobiliare interno al Parco Lago Nord costituito dal laghetto per la pesca sportiva e dalle relative pertinenze e strutture annesse, come identificati nella planimetria allegata, compresi gli arredi urbani, gli spazi per la somministrazione, la vasca di alimentazione della cascata artificiale che alimenta il lago.

L'area interessata dalla presente concessione comprende:

- lo specchio d'acqua per la pesca sportiva sito all'interno del Parco Lago Nord;
- il verde circostante lo stesso laghetto;
- le connesse pertinenze, strutture e attrezzature.

La concessione del compendio immobiliare sopra descritto, che ha vincolo d'uso quale struttura per la pesca dilettantistica sportiva, comprende tutte le attività necessarie per garantire la corretta conservazione del bene, la cura conservativa e l'armonioso sviluppo del verde connesso, oltre la custodia e manutenzione delle aree, garantendo la libera fruizione del bene ai cittadini.

La dimensione del bene concesso è identificata nella planimetria all. a). Si evidenzia che nel corso del periodo pluriennale di concessione, secondo gli sviluppi del Parco Lago Nord connessi alla struttura sportiva del Lago, le aree concesse potranno essere eventualmente leggermente incrementate e/o rettifiche nei confini concessi, confermando comunque condizioni e canone posto a base di gara.

2. Canone

I costi del vincolo della concessione d'uso del bene sono stato stimati nell'all. b), unitamente alla stima dei possibili ricavi. Il canone d'uso annuo soggetto a gara è di € 500,00, viste le compensazioni stimate come sopra.

3. Durata della concessione

La durata di 6 anni decorre dalla consegna del bene ed è calcolata per la durata naturale dei giorni decorrenti da detto periodo.

4. Uso del bene concesso.

Nell'utilizzo la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dal presente allegato nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale utilizzo dell'impianto e/o dell'intero Parco da parte dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini di Paderno Dugnano. L'esercizio del bar-ristoro presente nella struttura costituisce un vincolo poiché lo stesso dovrà essere sempre attivo negli orari di apertura al pubblico del Parco, onde offrire uno spazio di ristoro.

a) Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti da essa autorizzati

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di usare in ogni momento lo specchio d'acqua per manifestazioni sportive anche gare di pesca, nonché le aree verdi e dell'anfiteatro per manifestazioni culturali.

L'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà comunque essere comunicato alla Concessionaria al fine di coordinare le iniziative programmate.

Per tali manifestazioni il Concessionario è completamente esonerato da qualunque responsabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo di parte del Parco, anche a soggetti diversi dalla Concessionaria per attività di carattere sportivo e non, purché non limitino il programma sportivo della Concessionaria e siano compatibili con gli scopi di corretta conservazione del Parco (con particolare riguardo al manto erboso) e delle strutture annesse. In questo caso la pulizia ordinaria dell'area utilizzata rimane a carico del Concessionario. Tuttavia, se le condizioni richiedono interventi di pulizia straordinaria, questi comporteranno il pagamento di un apposito compenso da parte del soggetto terzo, da definirsi in base all'entità dell'intervento richiesto a favore del Concessionario che provvederà a ripristinare adeguatamente la pulizia dell'area interessata.

Il Concessionario può utilizzare l'impianto per lo svolgimento di gare sociali anche nel giorno settimanale preposto alla chiusura per interventi di pulizia e manutenzione, purché l'utilizzo non pregiudichi dette manutenzioni. Il Concessionario dovrà invece ottenere sempre un'autorizzazione.



preliminare al Comune per utilizzare l'impianto a scopi non strettamente connessi alla pratica sportiva a cui è destinato; in ogni caso detti utilizzi non dovranno mai comportare la mutazione sostanziale della destinazione della struttura.

b) Programma di utilizzo

Il Concessionario avrà cura di consegnare all'Amministrazione Comunale, nel mese di settembre di ogni anno (e comunque prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva) il programma di utilizzo del laghetto ed eventualmente del Parco per le attività di pesca sportiva.

c) Proventi derivanti dall'utilizzo

Per l'attività di pesca sportiva sono previste apposite tariffe, da pubblicizzare e promuovere in forma chiara e visibile. Si dovranno prevedere tariffe agevolate mediante tessere speciali a favore di pensionati, giovani under 18, soggetti portatori di handicap. Altri proventi potranno derivare dalla vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei ai quali il Concessionario partecipa con i propri soci, nonché dalla gestione del bar – ristoro già presente ed attrezzato in loco.

5. Coordinamento con le attività di manutenzione delle aree del Parco svolte a cura dell'Amministrazione Comunale

Al fine di agevolare un adeguato e corretto servizio di pulizia, manutenzione e sorveglianza da parte del Concessionario nel compendio concesso, l'Amministrazione Comunale, nello svolgere regolarmente le proprie attività manutentive nel Parco:

- a) mette a disposizione del Concessionario il locale attiguo alla parete di roccia sito nei pressi del lago, esterno al perimetro oggetto di concessione, per il ricovero di attrezzi e materiali di manutenzione. L'Amministrazione Comunale potrà usare detto locale in qualunque momento, previo accordo preventivo col Concessionario.
- b) fornisce i materiali necessari per la pulizia e la manutenzione ordinaria del Parco (sacchi per l'immondizia, materiali per la verniciatura di arredi urbani, etc..).

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) **utenze:** la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica promiscua tra il Parco ed il bene sportivo concesso è unica utenza a carico diretto dell'Amministrazione Comunale;
- b) **la manutenzione straordinaria:** sull'impianto di illuminazione del Parco e per l'adeguamento normativo e funzionale dei percorsi intorno al lago, sulle parti strutturali, del fondo carrabile in terra battuta e sulle pavimentazioni dei vialetti,
- c) **potature di piante e interventi di mantenimento dell'area verde del Parco** non contemplati nell'allegato programma manutentivo a carico del Concessionario;
- d) **la manutenzione ordinaria** di eventuali nuove aree sviluppate nel Parco e con consegnate al Concessionario.

6. Polizza assicurativa

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla concessione degli immobili, nonché per l'attività di pesca e per la gestione del posteggio interno alla struttura. L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti a partecipanti di gare, allenamenti, manifestazioni. Anche il personale di servizio dipendente o operante per conto del Concessionario dovrà avere adeguata copertura assicurativa e infortunistica. La polizza assicurativa dovrà essere depositata presso gli uffici comunali, con massimale minimo dell'importo di Euro: 1.500.000,00=.

7. Autorizzazioni

Il Concessionario dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità temporanea interna o esterna all'impianto sportivo
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande presso i due bar-ristoro interni al parco
- vendita di materiale inerente l'attività di pesca (esche, lenze, ami, attrezzature ed abbigliamento sportivo connesso etc).

8. Controlli

L'uso della struttura, in conformità a quanto contemplato dalla presente concessione, sarà monitorato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Sviluppo del verde Pubblico, con scadenza trimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione da parte degli altri uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

9. Garanzia del contratto

Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una



[Handwritten signature]

garanzia che verrà restituita al termine della concessione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al Concessionario. Da tale garanzia il Comune potrà attingere per compensare eventuali inadempimenti contrattuali, nei termini previsti dal contratto e dalle norme vigenti.

10. Procedimento per sanzioni, penali e per la risoluzione della concessione

Il Comune, ove accerta la violazione del contratto, avvia il procedimento di messa in mora per applicare sanzioni, penali e per risolvere il contratto con il concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 del c.c., con provvedimento motivato scritto al concessionario, facendo comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Per le infrazioni di lieve entità comportanti una penale di € 50,00, la penale stessa verrà applicata dal Direttore del Settore su lettera di contestazione dell'infrazione avviata dal responsabile del contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Comune verrà applicata la penale.

Il mancato versamento della penale nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della concessione con le modalità di cui al relativo articolo del contratto.

11. Referenti

Il Concessionario dovrà comunicare entro 15 giorni dall'avvio della gestione oggetto della presente concessione il nominativo del referente al quale vanno inviate le comunicazioni o le altre richieste da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Paderno Dugnano nomina quali referenti, oltre al responsabile del contratto, il Responsabile del Verde Pubblico Comunale relativo al Parco Lago Nord preposto alla collaborazione per la manutenzione; il Responsabile dell'Ufficio Sport per l'organizzazione degli eventi sportivi.

12. Condizioni per la fruibilità del bene da parte dei cittadini:

a. Disponibilità di orari d'apertura:

La gestione dovrà essere eseguita secondo i principi del "buon padre di famiglia", attuata dal Concessionario sia in modo diretto che in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ma con esclusione di qualunque forma di contributo economico del Comune, salvo quanto eventualmente stabilito nel contratto d'uso.

Apertura e chiusura del Parco e del parcheggio

- apertura e chiusura dei cancelli del Parco (di Via Valassina, di Via Amendola, di Via S.Michele del Carso e del parcheggio Carrefour) secondo i seguenti orari:
 - Autunno-Inverno, dal 22 settembre al 20 marzo, dalle 8 alle 17;
 - Primavera-Estate, dal 21 marzo al 21 settembre, dalle 7 alle 20
 - nei mesi di luglio e agosto, dalle 7 alle 21;
 - Chiusura settimanale per manutenzione interna ordinaria e straordinaria: martedì pomeriggio.
- Ogni primo martedì del mese il Parco resterà chiuso per manutenzione interna e straordinaria.
- Prima di ogni chiusura dei cancelli del Parco è fatto obbligo di avvisare l'utenza mediante altoparlante.
- Durante gli orari di apertura, si dovrà assicurare la presenza di personale proprio in numero adeguato, al fine di garantire un utilizzo corretto e sicuro del Parco e del laghetto da parte della cittadinanza. Allo scopo, il Concessionario dovrà avere una dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
- dovrà essere reso disponibile l'apertura e chiusura del Parco in base alle richieste avanzate dall'Amministrazione Comunale per iniziative e/o manifestazioni che dovessero svolgersi in orari diversi da quelli indicati al precedente punto.
- Il parcheggio interno situato sulla Via Valassina è nella disponibilità di valutazione del concessionario. Se gli accessi fossero subordinati a pagamento, il parcheggio dovrà sottostare alle previsioni contenute nel Regolamento dei parcheggi e alle tariffe in esso previste. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare il diritto di gestione diretta sullo stesso.

b. Requisiti di sicurezza

Attività di sorveglianza degli accessi e degli usi nel Parco

L'accesso al Parco è consentito solamente ai pedoni, anche con biciclette, ai cani al guinzaglio, vietato l'uso di motorini all'interno del Parco. Deve essere prevista la custodia ed il controllo nel Parco Lago Nord durante l'apertura, ricorrendo in caso di necessità alla Polizia Locale ove si verificassero



comportamenti scorretti o molestie da parte degli utenti. Negli orari in cui il Parco non sarà aperto al pubblico, il Concessionario non sarà responsabile degli eventuali danni causati da accessi abusivi. I veicoli di servizio del Concessionario possono accedere in numero massimo di quattro vetture, di cui due parcheggiate per l'intera giornata presso gli appositi spazi autorizzati. I veicoli autorizzati dovranno esporre il contrassegno rilasciato dall'Amministrazione Comunale e possono accedere al Parco solamente per il carico e lo scarico di materiale, è pertanto vietata la permanenza continua finalizzata a queste operazioni.

c. Requisiti qualitativi previsti durante la gestione delle aree concesse

Attività di manutenzione ordinaria

Le attività di manutenzione ordinaria ricomprendono:

- Manutenzione ordinaria del Lago comprensiva della pulizia della vasca presso la cascata artificiale, delle sponde del Lago e della strada di accesso allo stesso, nonché degli arredi e delle strutture presenti nel Parco, secondo le indicazioni del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente - Ufficio Sviluppo del Verde Pubblico;
 - Manutenzione ordinaria delle strutture e degli spazi ristorativi;
 - Manutenzione del verde secondo le indicazioni che l'Ufficio Sviluppo del Verde Pubblico attua nelle aree a verde del Comune. Nello specifico:
 - rasatura dei tappeti erbosi per un minimo di 10 interventi annui nelle aree individuate nella planimetria allegata
 - raccolta foglie e ramaglie per un minimo di 3 interventi durante i mesi invernali
 - diserbo viali, pavimentazione e manufatti
 - Pulizia dell'intero Parco. Nello specifico:
 - pulizia quotidiana dell'area indicata nella planimetria.
 - svuotamento cestini portarifiuti
 - Pulizia dell'area anfiteatro
- L'Amministrazione Comunale provvede alla fornitura dei sacchi dell'immondizia e di altro materiale eventualmente necessario
- Prelievi e interventi per monitorare la salute delle acque del laghetto di pesca sportiva (da svolgersi durante gli orari di chiusura del Parco).
 - Registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

Attività di segnalazione di danni e/o guasti

La segnalare agli Uffici comunali di eventuali guasti o danni arrecati al Parco e alle strutture interne allo stesso è attività importante per la corretta fruibilità del Parco per i cittadini e per il decoro urbano.

Gestione del servizio igienico destinato al pubblico

Gestione dell'apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti; il servizio igienico destinato al pubblico deve rimanere aperto durante tutto l'orario di apertura giornaliera previsto per il chiosco.

Mantenimento del livello dell'acqua del lago

Si attua con i mezzi più idonei allo scopo e secondo le necessità, utilizzando anche i pozzi presenti.

